di euro l'autorizzazione di spesa residuale da iscrivere per gli anni 1999 e successivi.
Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a 175,60 milioni di euro, lo stesso nel corso dell'anno ha subìto poi una prima riduzione di 139,45 milioni di euro, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393), convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (129,12 milioni di euro), nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (10,33 milioni di euro). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di 36,15 milioni di euro a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 175,60 milioni di euro) passando da complessivi 1.973,12 milioni di euro a 1.797,53 milioni di euro.
Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997, è stato provveduto poi al rifinanziamento per l'anno 1997 della legge 433/91, per l'importo di 36,15 milioni di euro, portando l'autorizzazione di spesa complessiva a 1.833,68 milioni di euro (1.797,53 milioni di euro + 36,15 milioni di euro), mentre la tab. F ha individuato gli stanziamenti da iscrivere in bilancio per gli anni 1997 e seguenti, in, rispettivamente, 191,09 milioni di euro (1997), 258,23 milioni di euro (1998), 361,52 milioni di euro (1999) e 614,58 milioni di euro (2000 e successivi).
Lo stanziamento di 191,09 milioni di euro iscritto in bilancio per l'anno 1997, ha poi subito, nel corso dello stesso anno, una riduzione di 4,13 milioni di euro, rideterminadosi in 186,96 milioni di euro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228.
In conseguenza di tale ulteriore riduzione, la complessiva autorizzazione di spesa per gli interventi di cui trattasi è passata da 1.833,68 milioni di euro a 1.829,55 milioni di euro.
La legge finanziaria 1998 (tab. F) ha poi provveduto a rimodulare gli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1998 e 1999, determinando in, rispettivamente, 191,09 milioni di euro e 206,58 milioni di euro gli importi da iscrivere al cap. 8778 per tali anni, ed in 258,23 milioni di euro e 578,43 milioni di euro gli importi da iscrivere, rispettivamente, per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e successivi.
La legge finanziaria 1999 (tab. F) ha rideterminato in 103,29 milioni di euro ed in 154,94 milioni di euro gli importi da iscrivere al cap. 8778 per gli anni, rispettivamente, 1999 e 2000, in conseguenza dello slittamento da parte degli stanziamenti 1997 (-103,29 milioni di euro) e 1998 (-103,29 milioni di euro) rispetto alla modulazione prevista dalla predetta legge finanziaria 1998. Inoltre, con riferimento all'anno 1999, l'art.14, comma 1, lettera c), della legge 12 luglio 1999, n. 237, ha disposto una riduzione di 10,33 milioni di euro della predetta autorizzazione di spesa che, in tal modo, si attesta, nel suo dato complessivo, in 1.819,22 milioni di euro, mentre la tabella F allegata alla legge finanziaria 2000 ha fissato in 154,94 milioni di euro lo stanziamento dell'anno 2000 e 2001, in 180,76 milioni di euro quello dell'anno 2002 ed in 449,32 milioni di euro la quota residuale da iscrivere per gli anni 2003 e successivi.

La legge finanziaria 2001 (tab. F), infine, ha rimodulato lo stanziamento residuale di 449,32 milioni di euro previsto per gli anni 2003 e successivi, fissandolo in 180,76 milioni di euro per il 2003 e in 268,56 milioni di euro per il 2004.
Con riferimento all'autorizzazione di spesa iscritta in bilancio fino all'anno 2001, pari a complessivi 1.189,14 euro, sono stati disposti pagamenti in favore della regione Siciliana nella misura annualmente iscritta in bilancio fino all'anno 1996, pari complessivi 408,26 milioni di euro. La parte di finanziamento riferita ai successivi anni 1997/2001, pari a complessivi euro 780,88 milioni di euro, è stata soltanto impegnata in favore della regione Siciliana, non risultando possibile effettuare il relativo pagamento delle quote annuali iscritte in bilancio, in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art,47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448.
Per effetto di tale situazione, al 31 dicembre 2001 sono risultati accertati sull'ex cap. 8500 (ora 7451) residui propri derivanti dalla gestione dell'intervento di cui trattasi per complessivi 780,88 milioni di euro, provenienti dagli anni 1997 (186,96 milioni di euro) , 1998 (191,09 milioni di euro) e 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro) e 2001 (154,94 milioni di euro).

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7451 (ex 8500)

Leggi di riferimento Legge n.433/91

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 1.819,22 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	1.189,14
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	1.189,14
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	408,26
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	780,88
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	154,94
b) impegni assunti nel 2001	154,94
c) pagamenti effettuati nel 2001	0
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	154,94
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	180,76
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	180,76
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	0

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L.26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.
Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di 469,98 milioni di euro per il periodo 1994-1998, di cui 77,47 milioni di euro per l'anno 1994 e 98,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).
Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iniziale di 98,13 milioni di euro iscritto in bilancio per l'anno 1995 come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, hanno subito una riduzione complessiva di 8,84 milioni di euro, portando l'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione da 469,98 milioni di euro a 461,14 milioni di euro.
La tab. F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.
Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, ha poi disposto, con l'art. 3, comma 4, lo slittamento all'anno 1998 di parte (25,82 milioni di euro) dello stanziamento iniziale del cap. 8788 (95,17 milioni di euro) relativo all'anno 1996, il quale, pertanto, si è ridotto a 69,36 milioni di euro.
La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997, nel rimodulare gli stanziamenti precedentemente individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla legge finanziaria 1996, e tenendo conto di quanto disposto dalla predetta legge n. 425/96, ha determinato in 51,65 milioni di euro, in 77,47 milioni di euro ed in 90,02 milioni di euro, gli importi da iscrivere in bilancio, sul cap. 8788/tesoro, per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999; importi poi confermati per gli anni 1998 e 1999 dalle successive leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F).
Il trasferimento delle risorse come sopra individuate (pari a complessivi 25,82 milioni di euro) in favore alla regione Sardegna, ad oggi è avvenuto limitatamente alle disponibilità relative agli anni 1994 e 1995, pari a complessivi 172,65 milioni di euro, in relazione a quanto disposto dal CIPE con la delibera 20 dicembre 1995, in merito al finanziamento del piano stralcio per gli stessi anni, presentato dalla medesima regione nelle more della riformulazione dell'intero programma sulla base dello stato di attuazione del precedente intervento di cui alla legge n. 268/74.
Relativamente alla quota residuale dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dalla legge n. 402/94, attualmente iscritta sul cap. 8663 (ex 8788; ora 7506), pari a 288,49 milioni di euro (461,14 milioni di euro – 172,65 milioni di euro) il CIPE, con successiva delibera del 22 dicembre 1998, ne ha disposto la ripartizione tra gli interventi urgenti per lo sviluppo economico e sociale della regione

Sardegna per gli anni 1998/99, unitamente alla quota non utilizzata del precedente finanziamento, pari a 12,55 milioni di euro, subordinandone, peraltro, l'erogazione alla completa utilizzazione delle risorse assegnate con la precedente delibera del 20 novembre 1995.
In mancanza di specifiche comunicazioni al riguardo da parte del CIPE, cui spetta la verifica del predetto adempimento, non sono stati effettuati altri pagamento oltre quelli sopra richiamati (172,65 milioni di euro); pertanto sul cap. 8663 risultano accertati al 31 dicembre 2001 residui passivi per complessivi 288,50 milioni di euro, provenienti dagli esercizi 1996 (69,36 milioni di euro), 1997 (51,65 milioni di euro), 1998 (77,47 milioni di euro) e 1999 (90,02 milioni di euro).

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7506 (ex 8663)

Leggi di riferimento Legge n.402/94

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 461,14 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	461,14
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	461,14
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	172,65
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	288,49
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	0
b) impegni assunti nel 2001	0
c) pagamenti effettuati nel 2001	0
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	0
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	0

LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N.483

Finanziamenti di interventi per opere di interesse locale

Con l'articolo 1 della legge in esame è stata autorizzata la spesa complessiva di 12,38 milioni di euro, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni dal 1998 al 2003, in ragione di 2,06 milioni di euro, per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
In considerazione della data di entrata in vigore della legge n. 483/98 la quota relativa all'anno 1998 ha trovato iscrizione sul cap.8660 (ex cap.8774) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, unitamente a quella prevista per quest'ultimo anno. Pertanto, lo stanziamento complessivamente iscritto sul predetto capitolo per l'anno 1999 risulta pari a complessive 4,13 milioni di euro.
La legge finanziaria 2000 (tab. F) ha confermato in 2,06 milioni di euro lo stanziamento da iscrivere per l'anno 2000, poi interamente trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia nel corso dello stesso anno.
La legge finanziaria 2001 (Tab. F) ha confermato l'autorizzazione di 2,06 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
Fino all'anno 2001, gli importi annuali iscritti in bilancio sul cap. 8660 (ex 8774) in relazione alla predetta autorizzazione di spesa, pari a complessivi 8,26 milioni di euro, sono stati interamente erogati in favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7505 (ex 8660)

Leggi di riferimento Legge n. 483/98

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 12,38 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	8,26
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	8,26
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	8,26
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	2,06
b) impegni assunti nel 2001	2,06
c) pagamenti effettuati nel 2001	2,06
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	0
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	1,03
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,03
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,03
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	1,03

LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Con l'art. 145, comma 76, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4,65 milioni di euro in favore della regione Umbria, per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia, in ragione di 1,55 milioni di euro annui per il triennio2001/ 2003.
Nel corso dell'anno 2001, lo stanziamento di competenza iscritto, a tale riguardo, sul cap. 8759 (ora 7555), pari a 1,55 milioni di euro, è stato integralmente erogato in favore della regione Umbria.

LEGGE 3 DICEMBRE 2001, N.428

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n.171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.

Con l'art.1, comma 1, della legge 3 dicembre 2001 n.428 è stata autorizzata la spesa complessiva di 10,32 milioni di euro in favore della regione Lombardia, per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano, in ragione di 5,16 milioni di euro per l'anno 2001 e di 2,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Considerato che la predetta legge è intervenuta soltanto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e tenuto conto che le necessarie e successive variazioni di bilancio sono intervenute a fine anno, con l'iscrizione del cap. 7856 (ora 7556) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il solo stanziamento di competenza, per il finanziamento relativo all'anno 2001, pari a 5,16 milioni di euro , si è reso possibile provvedere esclusivamente all'impegno in favore della regione Lombardia, con la conseguente formazione di residui propri per lo stesso anno.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7556 (ex 7856)

Leggi di riferimento

Modifiche intervenute nel 2001 Legge n. 428/2001

Autorizzazioni complessive 10,32 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	5,16
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	5,16
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2001	5,16
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0,00
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	5,16
b) impegni assunti nel 2001	5,16
c) pagamenti effettuati nel 2001	0,00
d) economie nel 2001	0,00
e) residui propri nel 2001	5,16
f) residui di stanziamento nel 2001	0,00
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	1,29
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,29
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,29
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	1,29

LEGGE 3 DICEMBRE 2001, N.428

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n.171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.

Con l'art.1, comma 2 , della legge 3 dicembre 2001 n.428, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4,65 milioni di euro in favore della regione Puglia, per il completamento della diga foranea di Molfetta, in ragione di 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Poiché la predetta legge è intervenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e le necessarie e successive variazioni di bilancio sono state apportate a fine anno con l'iscrizione del cap. 7857 (ora 7557) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il solo stanziamento di competenza, il finanziamento relativo all'anno 2001, pari a euro 1.55 milioni di euro, è stato soltanto impegnato in favore della regione Puglia, con la conseguente formazione di residui propri al 31 dicembre dello stesso anno.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7557 (ex 7857)

Leggi di riferimento

Modifiche intervenute nel 2001 Legge n. 428/2001

Autorizzazioni complessive 4,65 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	1,55
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	1,55
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	0
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	1,55
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	1,55
b) impegni assunti nel 2001	1,55
c) pagamenti effettuati nel 2001	0
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	1,55
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,55
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,55
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	1,55

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cipe

1. **Sanità**

 LEGGE 23 dicembre 1978, N. 833

2. **Fondo finanziario programmi regionali di sviluppo**

 LEGGE 281/70, art. 9- Legge 158/90
 LEGGE 1208/51

 AGRICOLTURA

 LEGGE 9 MAGGIO 1975, n. 153 (art. 6, lett.a)
 LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 352 (art. 15, lett. c)

 ALTRI (vari)
 LEGGE n. 537/93, art. 12:

 Legge n. 122/89, artt. 3 e 6
 Legge n. 208/91
 Legge n. 292/68

3. **Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)**

 LEGGE 219/81

4. **Fondo progetti FIO per minore finanziamenti BEI**

 LEGGE 73/98

5. **Fondo per il completamento programma abitativo**

 Titolo VIII LEGGE 219/81

6. **Fondo per la ricostruzione della Valtellina**

 LEGGE 102/90

7. **Fondo per competenza residue ex Agensud**

 LEGGE 64/86

8. **Somme da assegnare alla Regione Calabria**

 LEGGE 1177/55

9. **Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale**

 LEGGE 644 del 12.11.1994 art. 8 bis

10. **Fondo Nazionale per la montagna**

 LEGGE 97/94

11. **Interventi di competenza delle regioni P.R.S. e Az. Org. 6.3**

 LEGGE 64/86 (ex Agensud)

RELAZIONE

STATO ATTUATIVO LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni e non richiedono rendicontazioni della spesa, non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi.

1. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n.833 – CAP 9100 (ora 7630)

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, veniva quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.
Parte dello stanziamento annuale veniva scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinato alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anziché alle rispettive Regioni.

1.Nel corso dell'esercizio 2001 con D.M. di variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, è stato annullato lo stanziamento di bilancio in attuazione del decreto l.vo n. 56 del 18/2/2000 che ha fatto cessare i trasferimenti a favore delle regioni a statuto ordinario.
2.In corso d'anno sono stati erogati residui propri di provenienza 98/99 per lire 104 md di lire (53,71 ml. di Euro) rimangono al 31.12.2001 ancora da erogare lire 400 md. (206,58 ml. di Euro).

2. FONDO FINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI – CAP. 9110 (ora 7635)

Legge 16 Maggio 1970, n. 281 – art. 9 e legge 158/90

L'art. 9 della legge 281/70, modificato dalla legge 158/90, art. 3, istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
In tale fondo affluiscono la quota fissa di cui alla legge 158/90 e gli stanziamenti di leggi varie di settore, quali:

Legge 1208/51

I fondi di questa legge sono costituiti da rivenienze (restituzione di rate di mutui pluriennali) e confluiscono nel fondo come quota variabile.